APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 15 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))

Divieti.

La Societa' non potra' senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai servizi stessi o consentire iscrizioni d'ipoteca sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Le e' del pari vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta a «trusts», coalizioni o cartelli, o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora la Societa' apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo il Ministro per le comunicazioni potra' annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it